

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **5846/2020** promosso da:

GIANNI con il patrocinio dell'avv. N. A. C.F. elettivamente domiciliato VIA E. C. G. N. 2 REGGIO NELL'EMILIA

ATTORE/I

contro

IL **S.R.L.** (C.F.)

CONVENUTO/I

Il Giudice dott. Fabio Florini,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna,
letti gli atti, esaminati i documenti ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Preso atto della mancata costituzione della società destinataria dell'istanza cautelare, da ritenere quindi contumace, a fronte della rituale notifica pervenuta a mezzo pec;

rilevato come il richiedente risulti socio per la quota del 25% di "Il s.r.l.", né al medesimo risultano attribuite cariche gestorie, a fronte della presenza di un consiglio di amministrazione cui lo stesso rimane estraneo;

rilevato come la norma dell'art 2476 co. 2 rivesta attitudine funzionale a consentire ai singoli soci l'accesso alla documentazione ritenuta utile, onde poter verificare gli elementi di interesse riguardo l'andamento delle società a responsabilità limitata in cui partecipano: pertanto l'esercizio di tale facoltà non trova limiti specifici, se non quelli desumibili dal comportamento secondo buona fede, ed in genere dalle esigenze di tutela della società medesima;

ritenuto che in tal senso si è già espressa a più riprese la giurisprudenza di questo Tribunale, che ha fatto applicazione costante dei principi già richiamati dalla difesa ricorrente con il procedimento in esame: attengono all'esercizio della suddetta facoltà anche la possibilità di estrarre copia della documentazione richiesta, nonché di operare l'esame così richiesto attraverso terzi professionisti appositamente incaricati;

ritenuto che tali modalità corrispondono a quelle fatte valere nella presente sede dal socio l'iniziativa in esame ancora meglio si giustifica per la sua posizione di socio essenzialmente finanziatore, che non presta attività operativa nell'ambito dell'impresa societaria;

peraltro, l'interpretazione più diffusa circa l'interesse ad agire e la nozione di *periculum* tipici dell'art 2476 co. 2 c.c. riconosce tale requisito come insito nella posizione di socio, destinatario di obblighi i diritti i cui presupposti di fatto debbono essere costantemente noti al relativo titolare, sotto il profilo sia attivo che passivo;

che inoltre, nel caso in esame, risulta la prolungata inerzia degli organi societari, i quali non hanno dato corso alle legittime richieste di informazione espresse dal socio per lunghi mesi:

richieste che tanto più potevano dirsi fondate dopo che nel febbraio dello scorso 2019 l'originario consulente commercialista della società (dott. Giorgio) si era dimesso dall'incarico avendo espresso le proprie perplessità, in particolare riguardo la decisione di riconoscere elevati compensi agli amministratori, malgrado la società – pur di recente costituzione – già si trovasse coinvolta in una “*delicata situazione economica*”;

che, alla stregua delle riferite premesse, si ravvisano le condizioni per disporre quanto richiesto dall'odierno ricorrente, anche facendo richiamo alle indicazioni precisamente fornite nel relativo atto.

P.Q.M.

In accoglimento dell'istanza cautelare proposta *ante causam* da Gianni, visto l'art. 2476 co.2 c.c., ordina a “Il s.r.l.” (con sede in Reggio Emilia) di consentire al socio, oppure a persone da lui incaricate, di accedere alla sede legale od a qualsiasi altro luogo ove siano reperibili i libri sociali ed i documenti relativi alla amministrazione, con autorizzazione a disporre per il tempo necessario ad un idoneo esame, nonché ad estrarre copia a spese del medesimo socio in particolare viene ordinata l'esibizione al socio per tale esame con riguardo ai documenti precisamente indicati in ricorso, alle pagine 2 e 3.

Ordina che il calendario della così autorizzata operazione venga concordato, in riferimento alla tempistica complessivamente necessaria, entro il termine di giorni 10 dalla notifica della presente ordinanza cautelare.

Condanna la società alla rifusione delle spese del procedimento sostenute dalla controparte liquidandole nella somma di € 1500,00 per compensi, € 518,00 per esborsi, oltre r.s.g, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Bologna, nella Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale, il 18 giugno 2020.

Il Giudice
dott. Fabio Florini